



REGIONE LIGURIA

Ufficio Politiche dell'Energia

BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE A SOGGETTI PUBBLICI DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI DI POTENZA NON SUPERIORE AI 20 kW AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003 N.387.

art. 1

Oggetto

1. Il presente bando disciplina le procedure per la richiesta da parte di soggetti pubblici della concessione e per l'erogazione del contributo per la realizzazione di impianti per la produzione di energia collegati alla rete elettrica di distribuzione di potenza, compresa tra 1 e 20 kW;
2. Il contributo pubblico è a valere sulle risorse economiche complessive pari a Euro 400.532,00.

art. 2

Requisiti soggettivi

1. Possono presentare domanda di contributo esclusivamente i soggetti pubblici.

art. 3

Requisiti oggettivi

1. Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente impianti di potenza compresa fra 1 e 20 kW per i quali il soggetto responsabile si avvalga del servizio di "scambio sul posto" (net metering). Il servizio di scambio sul posto si applica nei casi in cui coincidono i punti di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata.
2. L' impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono essere garantite per almeno due anni dalla data di collegamento alla rete dell'impianto stesso
3. Possono essere collegati alla rete di utente anche più impianti distinti e separati, purché riferiti alla stessa domanda.

art. 4

Condizioni di ammissibilità

1. Gli interventi devono essere localizzati nel territorio della Regione Liguria.
2. La realizzazione degli interventi deve essere avviata successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
3. Gli impianti devono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione, attraverso la rete di utente (cioè la rete elettrica della struttura cui si riferisce l'intervento).
4. La potenza nominale dell'impianto deve essere tale che la quantità di energia da esso producibile su base annua (KWh/anno) non sia superiore a quella fornita dal distributore all'utente.
5. La domanda deve essere redatta in conformità al modello predisposto (allegato **A** del Bando), sottoscritta nei modi stabiliti dalle leggi vigenti, dal legale rappresentante o dal soggetto delegato a tale funzione, ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) preventivo relativo all'impianto proposto;
 - b) relazione tecnica redatta da tecnico abilitato secondo il seguente schema:
 - I. dati generali del richiedente;
 - II. indirizzo dove si realizza l'intervento;
 - III. descrizione generale dell'impianto/i;
 - IV. potenza dell'impianto/i;
 - V. producibilità attesa espressa in kWh/anno;
 - VI. percentuale di copertura del fabbisogno di energia elettrica;
6. Non possono essere presentate domande per impianti fotovoltaici per i quali sia stata inoltrata al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) domanda di ammissione all'incentivazione di cui ai DM 28.6.2005 e 6.2.2006.

art.5 Termini

1. Ogni domanda corredata dalla documentazione di cui all'art.4, deve essere contenuta in una singola busta con la dicitura "Bando energie alternative" e deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ed indirizzata alla Regione Liguria – Ufficio Politiche dell'Energia via Fieschi,15 16121 Genova, ovvero presentata a mano all'Ufficio Protocollo Generale della Regione Liguria a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul bollettino ufficiale della Regione Liguria e fino al novantesimo giorno successivo.
2. Sono inammissibili:
 - a) le domande che risultino spedite o consegnate antecedentemente al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.L. o

successivamente al 90° giorno solare a decorrere dalla stessa data (comprova il rispetto di tali termini il timbro dell'ufficio postale accettante per domande spedite a mezzo posta o il timbro tondo dell'Ufficio Protocollo Generale della Regione Liguria per quelle consegnate a mano).

b) le domande che, pur spedite nei termini, pervengano oltre il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto (comprova il rispetto di tale termine il timbro tondo dell'Ufficio Protocollo Generale della Regione Liguria);

c) più domande contenute in un'unica busta (ogni busta deve necessariamente contenere una sola domanda)

art. 6 Costi ammissibili

1. Le spese ammissibili costituenti il costo di investimento in base al quale viene calcolato il contributo pubblico nei limiti di cui al successivo art. 7, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

- a) progettazione, direzioni lavori, collaudo e certificazione degli impianti;
- b) fornitura e posa in opera dei materiali e componenti degli impianti ,
- c) eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti

art. 7 Entità del contributo

1. La percentuale di contributo concesso sulla base dei costi ritenuti ammissibili (I.V.A. esclusa) è diversificata in relazione alla diversa tipologia di impianti, come meglio di seguito specificato:

⇒ Contributo del 75% del costo di investimento ammesso non inclusivo dell'I.V.A. per gli Impianti fotovoltaici;

⇒ Contributo del 40% del costo di investimento ammesso non inclusivo dell'I.V.A. per tutte le altre tipologie di impianti;

art.8 Criteri di valutazione.

1. Le domande sono esaminate in ordine cronologico secondo la data di apposizione del timbro dell'Ufficio Protocollo Generale della Regione Liguria.

2. La graduatoria è formata sulla base del seguente indice di merito:

$$X = K \cdot P / I$$

Avendo indicato con :

P potenza nominale dell'impianto (in kW)

I costo di investimento ammissibile, risultante dal preventivo presentato (in migliaia di €)

k fattore moltiplicativo pari a :

- 1,5 per la realizzazione di impianti fotovoltaici
- 2 per la realizzazione di impianti fotovoltaici integrati*;
- 1. in tutti gli altri casi.

nota*: per impianti fotovoltaici integrati si intendono sistemi fotovoltaici che prevedono l'impiego di moduli concepiti dal produttore per applicazioni in architettura, quali, ad esempio, sistemi frangisole, tegole fotovoltaiche, coperture, brisoleil, vetrate fotovoltaiche in facciata, in cui i moduli fotovoltaici costituiscano o vadano a sostituire elementi costruttivi fissi del complesso edilizio;

Tali caratteristiche devono essere dimostrate allegando una scheda o una dichiarazione del produttore dei moduli stessi che dimostri che i moduli utilizzati siano stati concepiti per tali applicazioni;

In caso di mancata dimostrazione delle caratteristiche di integrazione di cui sopra nel calcolo viene applicato l'indice K pari a 1,5.

L'indice di merito (X), calcolato come sopra, viene arrotondato alla quarta cifra decimale.

3. Qualora due o più domande di contributo avessero lo stesso indice, viene data la precedenza alla domanda riportante il più basso numero di protocollo assegnato dall'Ufficio Protocollo Generale della Regione Liguria.
4. La Regione provvede ad approvare la graduatoria e a concedere i contributi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

art. 9

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo concesso è erogato previa verifica della seguente documentazione, che i beneficiari devono trasmettere alla conclusione dei lavori:

- a) Lettura della effettiva produzione misurata ai morsetti di uscita del gruppo di conversione corrente continua - corrente alternata. (kWh);
- b) fatture debitamente quietanzate, conformi alle vigenti leggi fiscali; in particolare deve essere distinto il costo della posa in opera, quello della fornitura e quello del gruppo di conversione;
- c) copia del verbale di ultimazione lavori, o certificato di regolare esecuzione dell'opera o collaudo e dichiarazione attestante l'esito della verifica tecnico funzionale
- d) documentazione fotografica dell'intervento realizzato.

art. 10

Varianti, verifiche e controlli

1. La richiesta di variante in corso d'opera da apportare al progetto presentato deve essere motivata, integrata da idonea documentazione giustificativa e sottoscritta dal soggetto richiedente.
2. La Regione accerta la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato (incluse le varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'opera e tutto quanto possa essere necessario per l'erogazione del contributo. A tal fine possono essere previsti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche nell'arco dei 12 anni successivi al collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione.
3. Il beneficiario inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Liguria eventuali anomalie, incendi, furti o atti vandalici che possano aver danneggiato, anche totalmente, l'impianto.

art. 11

Proroga e revoca dei contributi

1. Entro 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo devono essere completate le opere ed essere presentata domanda di allaccio alla rete elettrica.
2. Il mancato completamento delle opere entro 240 (duecentoquaranta giorni) dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo, o entro il termine concesso conseguentemente ad una richiesta di proroga o di variante, comporta la revoca del contributo erogato.
3. Si procede alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo erogato maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di liquidazione dello stesso alla data della relativa restituzione, anche:
 - a) nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione della normativa vigente;
 - b) nel caso in cui la produzione di energia non sia conforme a quanto dichiarato;
 - c) qualora vengano accertate difformità tra il progetto presentato e quanto effettivamente realizzato;